

# CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "PORTO EMERGENZA" PER LA GESTIONE DI DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... in Porto Mantovano presso  
la sede Comunale

## **Tra**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata  
dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

## **E**

l'Associazione "Porto Emergenza", di seguito denominata "Associazione", nella persona del suo  
Presidente Guandalini Paolo, nato a Mantova il 16/11/1970 e residente a Porto Mantovano (MN) in  
via G. Puccini 84 (cod. fisc. GNDPLA70S16E897S) cod.fiscale Associazione : 01653500205.

## **premesse**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- che il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano , nella sezione trasparente “Amministrazione trasparente” , “Bandi di gara e contratti”;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. .... del ....

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l’Associazione convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione denominata PORTO EMERGENZA, iscritta nell’apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di “Accompagnamento sociale”. I volontari dell’Associazione saranno impegnati nell’attività di trasporto protetto di utenti portatori di handicap dal loro domicilio all’Istituto Casa del Sole di San Silvestro di Curtatone e al Centro Socio Educativo di Mantova “Valentini” MN e viceversa. Il servizio si dovrà svolgere seguendo il calendario di apertura delle strutture.

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale sono di proprietà dell’Associazione. Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi utili alla realizzazione delle politiche sociali, con interventi capaci di mettere in relazione i soggetti che operano sul territorio per sviluppare al meglio i servizi e adeguarli ai bisogni della popolazione.

## **ART. 2 FINALITÀ**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

## **ART. 3**

### **IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4**

### **IMPEGNO DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

## **ART. 5**

### **RIMBORSI**

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 23.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

## **ART. 6**

### **DURATA**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni.

## **ART. 7**

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 8 RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART.9 RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## **ART.10 CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

## **ART.11 RINVIO**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**ART.12**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.  
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.  
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

**PER IL COMUNE**

Il Responsabile del Settore  
Anna Katia Puttini

---

**PER L'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente

---